



MANUELA RUMI LORANDI

studio:

**Via Scaiola 7
25080 NUVOLERA (BS)**

tel 0306919034 fax 0306916602

mail info@studiolorandirumi.it

domicilio fiscale:

**Via Luigi Soldo 22
25080 NUVOLERA (BS)**

codice fiscale RMUMNL66L58F990I

partita iva 03105300176

Gentili Clienti

Loro sedi

OGGETTO: informazioni obbligatorie sui documenti aziendali e siti internet.

A seguito anche di alcuni quesiti pervenutici crediamo di fare cosa gradita rammentando che le intestazioni di comunicazioni, fatture e documenti simili, devono rispettare le prescrizioni dettate dal codice civile in materia di pubblicità e la loro incompletezza comporta in caso di contestazione sanzioni, pesanti anche dal punto di vista pecuniario.

Nello specifico, le **informazioni obbligatorie, sono prescritte dagli artt. 2199** (per le ditte individuali) e **2250** (per le società) **del codice civile**, informazioni da indicare negli atti, nella corrispondenza e nei siti web; l'art. **2630** c.c. invece prevede le sanzioni da applicare a chi, essendovi tenuto, omette di fornirle.

I documenti sui quali devono essere fornite le informazioni prescritte possono indicativamente essere: lettere, fax, e-mail, contratti, bilanci, fatture emesse, nonché, data l'espressione genericamente usata nell'art. 2250 di "spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico", si ritengono inclusi non solo i siti web ma anche le varie forme di presenza sul web come ad esempio il profilo aziendale nei social networks.

Per rispettare sia i dettati civilistici che quelli fiscali, nei documenti di cui sopra, **le società dovranno indicare:**

- la ragione sociale completa;
- il numero di partita IVA;
- il numero di codice fiscale;
- la sede della società;
- l'Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società risulta iscritta;
- il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese;
- l'eventuale stato di liquidazione a seguito di scioglimento della società;
- il capitale sociale versato, come risulta dall'ultimo bilancio;
- l'eventuale sussistenza di un unico socio (società unipersonale);
- il numero REA (dato non obbligatorio, ma opportuno);
- l'indirizzo PEC (dato non obbligatorio che l'utenza però potrebbe rilevare facilmente all'indirizzo www.inipec.gov.it).

Per quanto riguarda le **ditte individuali**, l'art. 2199 prescrive che l'imprenditore deve indicare:

- il Registro delle Imprese presso il quale è iscritto;
- i dati fiscali obbligatori del numero di partita IVA e codice fiscale.

Si ritiene comunque opportuno fornire, ove compatibili, le notizie previste per le società.

Per tutti i soggetti (individuali e societari), si ricorda che l'art. 35 del D.P.R. 633-1972, stabilisce l'obbligo dell'indicazione del numero di partita IVA nella home page del proprio sito internet.

Sul fronte delle **sanzioni**, l'art. 2630 c.c. prevede che *"Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro"*. La mancata indicazione del numero di partita IVA nella home page del sito internet, è punita con una sanzione amministrativa variabile da 258 a 2.065 euro.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Nuvolera, lì 2 settembre 2013

STUDIO LORANDI RUMI NUVOLERA